



## Informativa sul trattamento dei dati personali

### per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19

### del personale docente e ATA e dei soggetti esterni

### (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale docente e ATA interessati dall'attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, e modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, mediante la nuova funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-DGC (*Digital Green Certificate*) del Ministero della Salute.

#### 1. Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico **Prof.ssa Vitalba Casadio** dell'Istituto Scolastico **Istituto Comprensivo "Nicola Monterisi"**, con sede **in via Loria, snc - Salerno**, tel. **089.751487**, e-mail **saic8b9003@istruzione.it**, in carica *pro tempore*, in qualità di soggetto che effettua le verifiche.

#### 2. Responsabile della protezione dei dati

Il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della protezione dei dati (RPD) individuandolo nella persona: **Ing. Edoardo Maria DUILIO** a quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: e-mail: **scuolaetecnica@hotmail.com**

#### 3. Finalità del trattamento e base giuridica

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica, da parte dei Dirigenti Scolastici, o loro delegati, del possesso delle certificazioni verdi digitali COVID-19 (cd. "*Green Pass*") in corso di validità, del personale docente e



ATA, per consentire agli stessi l'accesso giornaliero nella sede ove prestano servizio.

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del trattamento, è costituita dall'art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, nonché dal DPCM 17 giugno 2021 e modificato dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172.

Il trattamento dei dati personali potrà essere finalizzato, in caso di consegna volontaria del green pass da parte del personale scolastico, alla conservazione dello stesso per semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al comma 5 dell'art. 9 quinquies e dell'art. septies del D.L. n.52/2021

#### **4. Categorie di dati trattati**

Ai sensi della normativa vigente e sulla base delle indicazioni previste nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1889 del 07.12./2021, CHIUNQUE accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, sarà soggetto a verifica, da parte dei delegati individuati dal dirigente scolastico, circa la regolarità della certificazione verde covid.

In particolare si prevede quanto segue:

- **per il personale scolastico:** a far data dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione **verde "rafforzata"**.
- **per il personale che svolge attività di lavoro presso le istituzioni scolastiche ma comunque non alle dirette dipendenze del Ministero**



**dell'Istruzione/soggetti diversi dal personale scolastico/soggetti esterni:**  
continuano a trovare applicazione **le vigenti norme** in materia, di cui all'art. 9-ter.l, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87 (**certificazione verde "base"**).

#### **CASI PARTICOLARI:**

- A partire dal 15 dicembre l'accesso a scuola del **personale scolastico non in possesso della certificazione verde rafforzata potrà avvenire in via transitoria** con l'esibizione della certificazione verde base quando ricorrono i casi previsti dalla nota del MI n. 1889 del 07.12/.2021. (Es. si ritiene che nel lasso temporale di cinque giorni, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone) ovvero con la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- La disposizione non si applica ai **soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla** base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
- **Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata** e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni si intendono comunque rispettate a seguito della **presentazione** da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa le condizioni prescritte.

Secondo quanto previsto dalla nota tecnica MI 1237/2021 non si provvederà ad acquisire copia del QR-Code, ritenendosi sufficiente **la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.**



**I Dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.**

Nell'ambito del processo di verifica dei certificati verdi COVID-19, saranno trattati esclusivamente dati del personale docente e ATA per i quali è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica.

Più in particolare, saranno trattati:

- dati personali comuni di cui all'art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA) e Istituzione scolastica presso cui viene prestato il servizio;
- dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento UE 679/2016, relativi all'esito della verifica circa il possesso della certificazione verde COVID-19 in corso di validità.

Sono trattati, inoltre, i log applicativi che tracciano le seguenti informazioni:

- Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio;
- User-id del soggetto che ha effettuato l'interrogazione;
- Esito della richiesta del servizio;
- Elenco dei CF verificati;
- Data e ora di esecuzione della transazione.

## **5. Fonte da cui hanno origine i dati personali**

I dati personali dei docenti e del personale ATA oggetto di trattamento sono quelli già presenti nel sistema informativo dell'istruzione – SIDI, a disposizione del Titolare. Le informazioni relative all'esito del possesso in corso di validità del certificato sono ottenute dall'interazione con la Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute. Acquisizioni dirette attraverso APP VerifcaC19.

## **6. Modalità di trattamento**



Nella definizione delle procedure sono anche stati prese in considerazione:

- La nota tecnica del Ministero dell'Istruzione del 13 agosto 2021, n. 1237;
- La nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34
- il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione"
- Garante Privacy Parere sul DPCM di attuazione della piattaforma nazionale DGC per l'emissione, il rilascio e la verifica del Green Pass - 9 giugno 2021
- Garante per la protezione dei dati personali- Risposta a un quesito sull'identificazione degli intestatari del Green Pass - 10 agosto 2021
- art. 3 del D.L. 105/2021, art. 13 del DPCM 17.06.2021;
- Circolari del Ministero della Salute del 04 agosto 2021 e del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021. Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità cartacee e/o elettroniche, per mezzo delle seguenti operazioni di trattamento: rilevazione dei dati Nome e Cognome, data di nascita, validità del certificato da parte di un designato del titolare e annotazione nel registro delle verifiche del green pass; gestione delle comunicazioni ai soli organi uffici competenti direttamente dal titolare o da personale amministrativo formalmente designato e istruito dal Titolare.
- Circolare 0000953 Ministero dell'Istruzione del 9 settembre 2021.
- legge di conversione 24 settembre 2021, n. 133 in vigore dal 2 ottobre 2021
- nota del Ministero dell'Istruzione 0001534 del 15.10.2021;
- DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172.
- nota del Ministero dell'Istruzione 0001889 del 07.12.2021.
- Circolare 53922 Ministero della Salute del 25 novembre 2021

I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l'interconnessione tra il sistema informativo dell'istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del Ministero della Salute per i nominativi



selezionati, e di ottenere in tal modo l'esito della validità della certificazione (*Green Pass* valido/*Green Pass* non valido), al momento dell'invio della richiesta.

Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati.

Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.

I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, *backup* e *disaster recovery*, atte anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei dati ed accessi non autorizzati.

Nell'ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell'Istruzione sono applicate le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio.

Inoltre al fine di assicurare la necessaria riservatezza ed in applicazione del principio di minimizzazione la rilevazione dei dati potrà avvenire anche attraverso la scansione del QR-Code da APP VerificaC19 che limita i dati visualizzati e non ne permette la memorizzazione. Apposite istruzioni operative, contenute nell'atto di designazione, limitano/eliminano il rischio di visualizzazione indebita da parte di terzi. Al fine di controllare che la rilevazione venga effettivamente svolta unicamente da APP VerificaC19 il personale designato potrà avvalersi in tutte le fasi del trattamento esclusivamente di apparecchiature fornite dall'Istituto e sottoposte a preliminare operazioni di messa in sicurezza e analisi del rischio.

A partire dal 15 dicembre 2021 la validità del green pass rafforzato viene aggiornata ai nuovi criteri di validità, pertanto, al fine di garantire la necessaria riservatezza nei controlli, si raccomanda il personale scolastico e l'utenza esterna di provvedere ad un aggiornamento della Certificazione, ricaricandola tramite utilizzo dello stesso AUTHCODE che si è ricevuto ai recapiti già forniti.

## **7. Destinatari della comunicazione dei dati**



I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione, secondo le forme e le modalità prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021.

## **8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali**

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

## **9. Periodo di conservazione dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, né dal Dirigente Scolastico, o suo delegato che effettua la verifica, alcun esito delle verifiche circa il possesso o meno di una certificazione verde COVID-19.

I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel sistema informativo dell'istruzione-SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero dell'istruzione.

I log applicativi saranno conservati per dodici mesi.

I dati personali comuni, in caso di espressa consegna del Green- pass, saranno conservati fino alla durata della validità dello stesso; per evitare il controllo quotidiano (ex art. 9 quinquies comma 5 e art. 9 septies) D.L. 52/2021.

## **10. Dati di navigazione e cookie di sessione**

L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del portale SIDI e dei suoi servizi.



I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste l'installazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito.

## **11. Diritti degli interessati**

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

- a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
  - la conferma dell'esistenza dei dati personali;
  - l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
  - la logica applicata nel trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
  - il periodo di conservazione;
- b) il diritto di rettifica (art. 16);
- c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
- d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti.

## **12. Diritto di Reclamo**

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016





hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. Per l'esercizio di questo ulteriore suo diritto si avvalga delle indicazioni fornite al seguente indirizzo:

**<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>**

### **13. Processo decisionale automatizzato**

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 679/2016.

### **14. Modifiche all'informativa**

L'eventuale entrata in vigore di nuove normative per l'adozione di nuove e/o ulteriori misure per il contrasto e/o il contenimento della diffusione del COVID-19 all'interno dei luoghi di lavoro, oppure l'adozione di linee guida e provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, potrebbe comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati personali, di cui sarà dato pronto avviso agli interessati.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Vitalba Casadio  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell'Amministrazione digitale e normativa connessa)